



COMUNE DI AVIGLIANO

(Provincia di PZ)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale **n. 8** del **28.03.2022**

Premessa.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organo consultivo che ha la funzione di coinvolgere gli studenti in un progetto tangibile di educazione alla partecipazione democratica nell'ambito della comunità locale. Esso ha finalità e competenze proprie, peculiari rispetto al Consiglio Comunale degli adulti.

Le attività del Consiglio, oltre a favorire la socializzazione dei giovani, contribuiranno alla loro formazione personale mediante una concreta esperienza di competizione elettorale e di impegno civile, a servizio della propria comunità, nella consapevolezza che la partecipe cooperazione di ogni cittadino può risultare determinante per la valorizzazione del luogo in cui si vive.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi restituisce ai giovani il ruolo di cittadini attivi e costituisce il luogo in cui i ragazzi possono esprimere e confrontare le loro opinioni, elaborare proposte per migliorare il territorio in cui vivono, prendere parte a progetti condivisi volti alla soluzione di problematiche che li riguardano direttamente o indirettamente.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è anche uno strumento di azione positiva, proprio perché esso registra le istanze, i bisogni e le aspirazioni dei suoi membri, ed è noto come le condizioni di vita dei giovani rappresentino i primari indicatori ambientali della vita dell'intera comunità.

Dal momento che la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi coinvolge le classi quarta e quinta delle scuole primarie, nonché le classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale di Avigliano, il progetto sarà svolto con la supervisione e la stretta collaborazione delle istituzioni scolastiche competenti.

ART. 1 – Finalità.

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un organo consultivo che ha la funzione di:

- coinvolgere gli studenti in un progetto tangibile di educazione alla partecipazione democratica nell'ambito della comunità locale;
- favorire la socializzazione dei giovani;
- contribuire alla formazione personale dei giovani mediante una concreta esperienza di competizione elettorale e di impegno civile a servizio della propria comunità;
- restituire ai giovani il ruolo di cittadini attivi e la consapevolezza che la partecipe cooperazione di ogni cittadino può risultare determinante per la valorizzazione del luogo in cui si vive.

ART. 2 – Competenze.

1. Le materie che rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono le seguenti

- a) ambiente, sicurezza e legalità;
- b) scuola e società;
- c) tempo libero e sport;
- d) cultura e spettacolo;
- e) associazionismo e solidarietà.

2. L'elenco delle materie di competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi non è esaustivo e può essere oggetto di successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 – Funzioni.

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta l'intera comunità giovanile della Città di Avigliano.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni consultive e propositive, non vincolanti per il Comune di

Avigliano. In particolare esso:

- a) esprime il proprio parere sulle questioni che gli organi del Comune sottopongono alla sua valutazione;
- b) delibera proposte e progetti nell'ambito delle materie di propria competenza.

ART. 4 – Composizione.

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito dal Sindaco e da sedici Consiglieri, eletti tra gli alunni delle classi quarta e quinta delle scuole primarie e delle classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale di Avigliano.
2. In ogni lista deve essere garantita la parità di genere.
3. Il corpo elettorale è composto da tutti gli alunni che frequentano le classi quarta e quinta delle scuole primarie e le classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale di Avigliano.
4. I sedici Consiglieri sono eletti dagli aventi diritto al voto di ciascun istituto scolastico. Ogni consigliere può essere eletto non più di due volte.
5. E' eletto Sindaco il candidato alla carica collegato alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
6. Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

Art. 5 – Funzionamento dell'organo consiliare.

1. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche.
2. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
3. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. I lavori consiliari sono presieduti dal Presidente del Consiglio Comunale dei ragazzi, che ha il compito di coordinare i lavori dell'assemblea e di mantenere il progetto nell'ambito degli obiettivi prefissati, di verificare le presenze dei consiglieri, di presentare l'ordine del giorno, di moderare la discussione, di far osservare le norme del Regolamento. Il Presidente resta in carica due anni.
5. Ai lavori del Consiglio partecipa il Segretario, nominato dal Sindaco dei ragazzi tra i componenti del Consiglio, che redige i verbali delle adunanze e ne cura la pubblicizzazione e la divulgazione. Il Segretario resta in carica due anni.
6. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi e la prima volta entro venti giorni dalla sua elezione.
7. Il Consiglio si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
8. Il Consiglio si riunisce al di fuori dell'orario scolastico per garantire la pubblicità delle sedute. La sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi viene individuata nell'aula consiliare del Comune di Avigliano. Per particolari esigenze le sedute potranno essere convocate anche presso i plessi scolastici interessati.
9. Il Consiglio ha facoltà di istituire commissioni di lavoro su tematiche specifiche. Le commissioni elaborano proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Sindaco dei Ragazzi può partecipare ai lavori delle commissioni.

ART. 6 – Modalità e tempi delle elezioni.

1. Le elezioni si svolgono entro il 30 novembre di ogni biennio, in una sola giornata e contemporaneamente in tutti gli istituti scolastici interessati.
2. Può porre la sua candidatura ogni studente di cui all'art. 4, comma 1.

3. Entro i dieci giorni precedenti alla data stabilita per le elezioni, ogni candidato sindaco deve presentare una propria lista composta da un minimo di 16, ad un massimo di 20 candidati sottoscritta da almeno 20 studenti elettori, nella misura del 50% (cinquanta%) di studenti appartenenti all'istituto scolastico di Avigliano centro e 50% (cinquanta%) di studenti appartenenti all'istituto scolastico di Avigliano Frazioni. Ogni studente elettore potrà sottoscrivere una sola lista. La lista, insieme al programma elettorale, deve essere affissata nelle bacheche degli istituti scolastici.
4. La campagna elettorale si svolgerà nei dieci giorni precedenti la data stabilita per le elezioni.
5. Si vota in orario scolastico e ogni elettore può esprimere due voti di preferenza per altrettanti candidati (di genere diverso, ragazzi e ragazze).
6. In ogni classe viene istituito un seggio elettorale composto da tre alunni con funzioni specifiche di presidente, scrutatore e scrutatore segretario.
7. Lo scrutinio dei voti avverrà subito dopo la chiusura delle urne.
8. In caso di parità di voti tra due o più candidati verrà nominato il candidato più anziano. Tale norma si applica anche per l'elezione del Sindaco.
9. Sono proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. I seggi disponibili saranno equamente ripartiti tra le liste presentate dagli istituti partecipanti.
10. Il Consigliere eletto con il maggior numero di voti tra i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado assumerà la carica di Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca e presiede il Consiglio Comunale dei Ragazzi, anche su formale richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

ART. 7 – Sindaco e Vice Sindaco.

1. E' proclamato ed eletto Sindaco il candidato alla carica collegato alla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
2. Il Sindaco rimane in carica due anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Sindaco dei Ragazzi presta solenne promessa nelle mani del Sindaco del Comune di Avigliano.
4. Il Consigliere eletto con il maggior numero di voti tra i ragazzi delle scuole primarie assumerà la carica di Vice Sindaco.

ART. 8 – Competenze del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

1. Il Sindaco rappresenta in tutte le sedi il Consiglio Comunale dei Ragazzi e predispone l'ordine del giorno delle sue sedute; convoca e presiede la Giunta dei Ragazzi; procede alla nomina del Segretario tra i componenti del Consiglio dei ragazzi.
2. In caso di dimissioni del Sindaco dei Ragazzi nel corso del mandato, subentra nella carica il Vice Sindaco.

ART. 9 – Designazione della Giunta dei ragazzi.

1. La Giunta dei ragazzi è composta dal Sindaco e da 6 Assessori scelti dal Sindaco tra i componenti del Consiglio dei ragazzi, fermo restando il principio delle pari opportunità (50% ragazzi e 50% ragazze).
2. Il Sindaco propone e presenta all'approvazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi il programma e i componenti della Giunta.
3. La Giunta collabora col Sindaco attraverso proprie deliberazioni, e adotta tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e per l'attuazione dei programmi da esso approvati.
4. La Giunta si occupa di tutti quegli atti che non siano di competenza del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

5. Al termine di ogni anno la Giunta riferisce al Consiglio Comunale dei Ragazzi e al Consiglio Comunale degli adulti sulla propria attività.

ART. 10 - Modificazioni del Regolamento.

1. Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento potranno essere deliberate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi con il voto favorevole di un numero di Consiglieri pari a 2/3 dei componenti e trasmesse al Consiglio Comunale degli adulti, che dovrà deliberarne l'eventuale approvazione.

ART. 11 - Disposizioni finali.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legislazione di settore vigente in materia di enti locali.